

A.N.E.P.
(Associazione Nazionale Educatori Professionali)

Statuto approvato nell'Assemblea Straordinaria - Roma, 12 novembre 2022

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita una associazione nazionale tecnico - scientifica, con articolazione regionale denominata A.N.E.P. - Associazione Nazionale Educatori Professionali - con sede legale in Bologna, Via Sant'Isaia n° 90 presso il "Centro Gianfranco Minguzzi".

ART. 2 - OGGETTO

1. L'oggetto di interesse dell'Associazione è l'Educazione Professionale, come scienza applicata nei molteplici ambiti di intervento dall'Educatore Professionale, professionista sociale e sanitario, come da normativa vigente.
2. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, unitario; non persegue finalità di lucro né sindacali; è libera e indipendente da qualsiasi partito politico; è aconfessionale e rispettosa di tutte le convenzioni dei diritti dell'uomo. La sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPI

1. L'associazione persegue i seguenti scopi:
 - a) rappresentare tramite i propri organi gli aderenti;
 - b) promuovere lo sviluppo della disciplina dell'Educazione Professionale, e la tutela delle competenze *core* e del sapere professionale, proponendosi come interlocutore privilegiato presso le istituzioni;
 - c) accompagnare e sostenere percorsi di formazione finalizzati all'esercizio della professione, all'aggiornamento permanente, alla ricerca;
 - d) supportare i professionisti attivi nel mondo del lavoro in tutte le sue forme sanitarie, socio-sanitarie e sociali, per promuovere e sviluppare la professione.
 - e) promuovere percorsi di ricerca, anche in collaborazione con altre Società e Associazioni Tecnico Scientifiche, Enti e Istituzioni pubbliche e private.
2. A tal fine l'Associazione per gli scopi previsti, a titolo esemplificativo:
 - a) progetta, programma, organizza e gestisce attività e pubblicazioni scientifico-culturali, con tutti i mezzi di comunicazione possibili, in particolare tramite il proprio sito istituzionale aggiornato costantemente;
 - b) organizza, promuove e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sanitario, socio-sanitario e sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica professionale;
 - c) svolge attività di formazione permanente, inerenti la professione;
 - d) collabora con enti pubblici e privati, con altre associazioni, movimenti, scuole e università locali, regionali, nazionali e internazionali;
 - e) segnala con tutti i mezzi consentiti dalla legge, azioni e comportamenti lesivi di diritti e doveri della professione;
 - f) adotta un proprio Codice Etico a cui tutti gli aderenti (Soci e Sostenitori) devono attenersi;

- g) aderisce a organizzazioni nazionali ed internazionali per perseguire gli scopi sociali;
- h) organizza, progetta e gestisce ricerche e studi scientifici, convegni nazionali e internazionali, incontri, dibattiti, seminari;
- i) collabora con la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, coi singoli Ordini provinciali o interprovinciali TSRM e PSTRP e con altri Ordini professionali per lo sviluppo professionale, scientifico, accademico e culturale degli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- l) non esercita alcuna attività imprenditoriale o di partecipazione, salvo quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - SOCI

Sono Soci coloro che sono in possesso del titolo di studio di Educatore Professionale, così come elencati nel regolamento dell'Associazione.

ART. 5 - SOSTENITORI

Sono Sostenitori:

- coloro che sono in formazione nei corsi di studio universitari per Educatori Professionali di cui al precedente art. 4;
- coloro che, pur non avendo i requisiti previsti per essere Soci, intendono aderire ad A.N.E.P. condividendone le finalità associative, per interesse personale, professionale e tecnico scientifico;
- le persone fisiche o gli enti che, condividendo gli scopi statuari, intendono supportare economicamente l'Associazione.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI PER TUTTI GLI ADERENTI

1. L'iscrizione all'Associazione comporta per tutti gli aderenti l'osservanza dello Statuto e del Codice Etico, il rispetto dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'Associazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a pagare la quota di iscrizione annuale prevista, la quale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile.
3. Gli aderenti hanno il diritto di frequentare i locali e le attività organizzate, e di partecipare a tutte le iniziative indette dall'Associazione.
4. L'elettorato attivo e passivo è esercitabile unicamente dai Soci di cui all'art.4.
5. Ciascun aderente è tenuto a dichiarare la presenza di eventuali interessi personali che possano entrare in conflitto con l'attività associativa. Sulla eventuale sussistenza delle incompatibilità non dichiarate decide l'Assemblea dei Soci, previa adozione di provvedimenti urgenti di carattere interinale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, da demandare a successiva ratifica dell'Assemblea Nazionale alla prima seduta utile. In caso di accertamento della incompatibilità da parte dell'Assemblea Nazionale, si avrà l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'aderente ai sensi del successivo articolo 7.

ART. 7 - NON ACCETTAZIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ADERENTI

1. Costituisce motivo di non accettazione o di esclusione dall'Associazione l'aver riportato condanne passate in giudicato per reati che siano incompatibili con lo spirito, le finalità e le attività dell'Associazione stessa.
2. La qualifica di Socio o di Sostenitore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
3. I Soci e i Sostenitori dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo di iscrizione annuale versato.



4. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale nei confronti dell'aderente che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) ricopra una carica elettiva e, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore ai due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) non abbia dichiarato/omesso la presenza di eventuali interessi personali che possano entrare in conflitto con l'attività associativa.

5. Le deliberazioni prese in materia di esclusione, contenenti le motivazioni, dovranno essere comunicate agli aderenti destinatari mediante PEC o lettera raccomandata e, per conoscenza, tramite mail, al Collegio dei Garanti, ad eccezione del caso previsto alla lettera b). L'aderente, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, entro 30 giorni da tale comunicazione, potrà inviare PEC o lettera raccomandata alla segreteria dell'Associazione, indirizzata al Presidente del Collegio dei Garanti, chiedendo che questi si esprima in forma scritta entro 30 giorni. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei Soci o dei Sostenitori.

ART. 8 - CARICHE ELETTIVE

Fermo restando l'applicazione del comma 4 art. 6 e del comma 1 art.7 del presente Statuto, si stabilisce che:

1. tutte le cariche elettive hanno durata biennale, ad eccezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale che dovranno essere eletti ogni anno;
2. tutte le cariche elettive sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque mandati consecutivi;
3. i membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica;
4. sussiste incompatibilità tra le cariche di Presidente nazionale e Presidente regionale;
5. coloro che ricoprono le cariche elettive associative, non devono avere subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività associativa e/o riferite all'esercizio professionale;
6. per tutte le cariche sociali è esclusa qualsiasi retribuzione.

3

ART. 9 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che comunque pervengano, nonché dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.
2. Il patrimonio è sociale e indivisibile; esso è gestito direttamente dagli organi direttivi dell'Associazione, ovvero da apposite strutture all'uopo costituite.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare delle quote di iscrizione e dai contributi straordinari che possono pervenire da chiunque e a qualsiasi titolo, purché non in contrasto con le vigenti norme di legge, nonché dai proventi delle attività consentite, di cui al successivo punto 7.
4. Le quote di iscrizione vanno versate direttamente all'Associazione e non sono rimborsabili.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale propone, raccoglie, amministra le quote d'iscrizione annuali e delibera la percentuale da destinare a ogni sezione regionale in base alla progettualità periodica. Tale percentuale non dovrà comunque essere inferiore al 20% della quota d'iscrizione pro-capite annuale, riferita agli iscritti della sezione.

6. Il Consiglio Direttivo Nazionale raccoglie e amministra le entrate diverse.
7. L'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse è escluso, salvo quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
8. Il fondo comune è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 10 - BILANCIO

1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione viene proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio, ed approvato dall'Assemblea Nazionale entro il mese di aprile dell'anno di esercizio. Nella stessa assemblea viene approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Bilancio di previsione e bilancio consuntivo vengono accompagnati da una relazione del tesoriere.
3. I bilanci e i rendiconti resteranno a disposizione dei Soci nella sede dell'Associazione e, a norma di legge, verranno pubblicati nel sito dell'Associazione unitamente alla pubblicazione degli incarichi retribuiti.

ART. 11 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea è il più alto organo decisionale dell'Associazione.

1. È composta con diritto di voto da Soci eletti, Delegati dalle Sezioni regionali.
2. La partecipazione all'Assemblea Nazionale dei Soci Delegati è definita nella misura di almeno un Socio Delegato per ogni sezione regionale, a cui si aggiungono altri delegati nella misura di un socio ogni quindici soci iscritti (approssimato per difetto) l'anno precedente a quello in cui si tiene l'assemblea.
3. Le sezioni di nuova costituzione avranno diritto ad un delegato solo per l'anno in corso, e poi rientreranno nel comma 2.
4. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto il Consiglio Direttivo Nazionale e il Collegio dei Garanti. Possono partecipare in qualità di uditori gli aderenti in regola con l'iscrizione senza incidere sul bilancio dell'Associazione.
5. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente nazionale in carica.
6. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.
7. L'Assemblea Nazionale può essere convocata in via straordinaria:
 - a) con deliberazione dell'Assemblea stessa;
 - b) con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) dal Presidente nazionale su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci iscritti al momento della richiesta.
8. L'Assemblea Nazionale ordinaria deve aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene deliberata.
9. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve aver luogo entro 45 giorni dalla data in cui viene deliberata (punto 7, lettera a) e b) o richiesta (punto 7 lettera c).
10. La convocazione dell'Assemblea dovrà pervenire agli aventi diritto in forma scritta, tramite mail o PEC, con pubblicazione sul sito almeno 15 giorni prima dello svolgimento.
11. L'Assemblea Nazionale, regolarmente costituita, delibera con la maggioranza e le modalità previste dal regolamento d'Assemblea.
12. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
13. Le deleghe, esclusivamente nominali, sono ammesse nel numero massimo di due per Socio Delegato presente.



14. L'Assemblea nazionale:

- a) determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente nazionale, il Collegio dei Garanti. La votazione riguardante le persone è sempre a scrutinio segreto. Può essere palese in casi particolari, qualora richiesta dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea, previa presentazione di un Ordine del Giorno. In questo caso la votazione è a maggioranza assoluta;
- c) approva il bilancio consuntivo e previsionale e ratifica le quote annuali di iscrizione, come proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale al punto 5 dell'art.10. Le quote possono essere diverse per tipologia di aderente;
- d) nomina specifiche Commissioni di lavoro;
- e) a maggioranza, può conferire il titolo di iscritto Onorario alle persone che abbiano svolto e/o svolgano attività particolarmente interessanti e significative per le finalità dell'Associazione. Tale titolo è da considerarsi puramente simbolico e non dà diritto ad una partecipazione attiva negli organi dell'Associazione.

15. L'Assemblea Nazionale può essere svolta anche in modalità telematica a distanza, online su piattaforme web, ma non in modalità mista, solo su piattaforme dedicate. Le votazioni elettroniche devono garantire l'identificazione dei partecipanti e dei votanti, la segretezza e l'immodificabilità del voto.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da sette consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

2. In caso di decadenza, dimissioni o morte di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale, entreranno a far parte dello stesso i primi dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva. Qualora non ci siano Soci in lista, si procederà ad elezioni suppletive alla prima Assemblea utile. Nel frattempo il Consiglio Direttivo Nazionale continuerà la propria attività e, in caso di deliberazioni in cui si riscontri parità di voto, prevarrà quello del Presidente.

3. Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) convoca l'Assemblea Nazionale;
- b) rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- c) nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- d) predispose il bilancio nazionale, il rendiconto economico e di previsione e li propone all'Assemblea Nazionale;
- e) predispose il programma annuale delle attività e lo propone all'Assemblea Nazionale;
- f) mantiene i contatti con gli enti e gli organismi interessati in riferimento agli obiettivi dell'Associazione;
- g) cura il collegamento fra le diverse Sezioni Regionali e ne istituisce di nuove secondo l'articolo 13 comma 1 lettera a);
- h) cura lo sviluppo dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;
- i) propone le quote di iscrizione annua e ne stabilisce la percentuale a disposizione delle Sezioni Regionali. Tale percentuale non potrà mai essere inferiore al 20% del totale.

4. Compiti del Presidente nazionale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) presiede e coordina le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
- c) verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
- d) verifica il corretto funzionamento degli organi sociali dell'Associazione;



- e) verifica la corretta applicazione dell'art. 16.
5. Compiti del Vicepresidente nazionale:
- supporta il Presidente nazionale e lo sostituisce in sua assenza, assumendone i compiti declinati all'art.12 comma 4.
6. Compiti del Segretario nazionale:
- è presente ai Consigli Direttivi Nazionali e all'Assemblea Nazionale e cura la redazione dei verbali. In sua assenza, il Presidente nazionale nominerà un sostituto;
 - assiste il Presidente nazionale e tutto il Consiglio Direttivo Nazionale per tutto ciò che attiene alle proprie funzioni;
 - verifica e tiene aggiornato l'elenco corretto dei Soci e dei Sostenitori, nonché dei Soci Delegati e le deleghe in funzione dell'Assemblea Nazionale;
 - espleta tutte le funzioni di segreteria necessarie.
7. Compiti del Tesoriere nazionale:
- cura la gestione economica e patrimoniale ordinaria e straordinaria dell'Associazione, su delega del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - predispone i bilanci consuntivi e preventivi annuali che sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale e, per l'approvazione, all'Assemblea Nazionale;
 - coordina l'amministrazione economica delle Sezioni regionali, avvalendosi della collaborazione degli addetti alle Segreterie e/o alle Tesorerie regionali.

ART. 13 - SEZIONI REGIONALI

1. L'Associazione si articola a livello regionale. Le Sezioni regionali sono costituite da tutti i Soci e i Sostenitori iscritti in quella determinata sezione.
- il Consiglio Direttivo Nazionale notifica l'apertura e la legittimità di una Sezione regionale quando vi siano in loco almeno cinque Soci che chiedono l'istituzione della sezione. Qualora sia funzionale alla gestione territoriale regionale o interregionale, il Consiglio Direttivo Regionale può articolarsi territorialmente in gruppi di lavoro, rimanendo in capo ad esso il coordinamento e la responsabilità di funzioni;
 - due o più Sezioni regionali possono chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di accorparsi mantenendo la denominazione di ambedue le regioni. Una volta accorpate, al fine di definire la composizione degli organi sociali, saranno considerate come unica sezione regionale;
 - la prima Assemblea di una sezione regionale di nuova costituzione, sarà convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale e presieduta da un suo membro.
2. L'Assemblea Regionale è il più alto organo decisionale della Sezione Regionale:
- è composta da tutti i Soci iscritti in una determinata Regione;
 - deve essere indetta almeno una volta l'anno;
 - deve aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta. La convocazione deve essere fatta mediante posta elettronica e pervenire ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita;
 - è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile;
 - è presieduta dal Presidente regionale o in sua assenza dal Vicepresidente regionale;
 - non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe tra Soci, nominali, sono ammesse solo in forma scritta, con un numero massimo di due per Socio;
 - elegge al proprio interno i membri del Consiglio Direttivo Regionale, il Presidente regionale e i Delegati all'Assemblea Nazionale. La votazione sulle cariche elettive in



Assemblea è a scrutinio segreto. Può essere palese in casi particolari, qualora richiesto dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea, previa presentazione di un Ordine del Giorno. In questo caso la votazione è a maggioranza assoluta;

- h) discute gli indirizzi generali delle attività della Sezione regionale;
- i) ha potere decisionale per tutte le iniziative inerenti il territorio regionale in sintonia con le iniziative degli organi sociali nazionali e gli scopi dell'Associazione;
- l) l'Assemblea Regionale può essere aperta anche a non iscritti ove la convocazione lo preveda. Questi ultimi possono partecipare solo ed esclusivamente come osservatori;
- m) l'Assemblea regionale può essere svolta in modalità telematica a distanza, online su piattaforme web, non in modalità mista, su piattaforme dedicate. Le votazioni elettroniche devono garantire l'identificazione dei partecipanti e dei votanti, la segretezza e l'immodificabilità del voto.

3. Il Consiglio Direttivo Regionale:

- a) delibera a maggioranza assoluta dei componenti;
- b) è composto da almeno tre Soci e fino a un massimo di sette;
- c) nomina al suo interno il Vicepresidente, l'addetto alla Segreteria e/o alla Tesoreria;
- d) si riunisce tutte le volte che il Presidente regionale o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga necessario con un minimo di tre volte l'anno;
- e) mantiene il collegamento con gli organismi nazionali;
- f) provvede all'attuazione a livello locale degli indirizzi deliberati dagli organismi nazionali e dall'Assemblea Regionale.

4. Il Presidente regionale:

- a) ha la rappresentanza dell'Associazione a livello regionale;
- b) presiede e coordina le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Regionale;
- c) è garante, con l'addetto alla Segreteria (o con l'addetto alla Tesoreria) regionale, della corretta gestione della quota derivante dalla Tesoreria nazionale;
- d) è garante dell'applicazione delle delibere nazionali e regionali.

7

5. Il Vicepresidente regionale:

- a) supporta il Presidente regionale e lo sostituisce in sua assenza, assumendone i compiti declinati dall'Art. 13 comma 4.

6. L'addetto alla Segreteria regionale:

- a) redige i verbali del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Regionale, ed espleta le altre funzioni di segreteria;
- b) cura la gestione degli iscritti in stretto contatto con la Segreteria nazionale;
- c) affianca il Presidente regionale in tutte le funzioni di sua competenza.

7. L'addetto alla Tesoreria regionale:

- a) cura la gestione economica e patrimoniale ordinaria e straordinaria della Sezione regionale, seguendo gli indirizzi del Consiglio Direttivo Regionale e le indicazioni della Tesoreria Nazionale;
- b) predispone i bilanci consuntivi e preventivi annuali della sezione, che sottoporrà al Consiglio Direttivo Regionale e, per l'approvazione, all'Assemblea Regionale;
- c) cura l'amministrazione delle quote spettanti alla sezione regionale in stretto contatto con la Tesoreria nazionale.

ART 14 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
2. Viene eletto dall'assemblea nazionale ed è presente a livello nazionale.
3. È composto da tre membri eletti dall'Assemblea, tra i Soci che non ricoprono altre cariche. Esiste incompatibilità con altre cariche elettive compresa quella di Socio Delegato.
4. Elegge al suo interno il Presidente.
5. I membri del Collegio dei Garanti possono partecipare senza diritto di voto ai lavori di tutti gli organi direttivi dell'Associazione.
6. Ogni atto ufficiale del Collegio dei Garanti deve essere verbalizzato e trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale per la conservazione.
7. Il Collegio dei Garanti ha il compito di:
 - a) istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai Soci o dalle Sezioni regionali contro presunte violazioni dello Statuto, nonché dei regolamenti approvati in conformità;
 - b) dirimere le controversie e i conflitti tra i Soci, Sostenitori e organismi dirigenti;
 - c) pronunciarsi in ultima istanza in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione o di espulsione dei Soci e dei Sostenitori;
 - d) emettere giudizi e/o pareri di legittimità su atti, documenti, risoluzioni adottate dagli organismi dirigenti.
8. Il Presidente del Collegio dei Garanti può presiedere l'Assemblea Nazionale in sostituzione del Presidente e Vicepresidente nazionali se ambedue assenti.

ART. 15 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri e dura in carica 4 anni. E' requisito essenziale che tutti i membri del Comitato Tecnico Scientifico, ove non lo siano già alla loro nomina, si iscrivano ad A.N.E.P. La selezione del Comitato Tecnico Scientifico avverrà con apposito bando, pubblicato sul sito istituzionale, che richieda alle persone interessate di essere impegnate in almeno una delle seguenti attività: professioni di aiuto e di cura, università, alta formazione, ricerca; di produrre o aver prodotto pubblicazioni di carattere nazionale o internazionale inerenti le attività sopra indicate. Compiti principali del Comitato Tecnico Scientifico sono: la promozione, la verifica, la valutazione e il controllo della qualità delle attività tecnico scientifiche organizzate e realizzate in ambito regionale, nazionale e internazionale da A.N.E.P., la validazione di processi e progetti da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico, coinvolgendo nella misura più ampia la comunità professionale, redige: documenti di posizionamento, raccomandazioni, linee guida professionali e, in generale, partecipa ai lavori dell'Associazione fornendo pareri qualificati. Il Comitato Tecnico Scientifico promuove progettualità finalizzate a: studi, ricerche, pubblicazioni, attività convegnistiche e seminari, attività formative rivolte a educatori professionali, soci e non soci, e/o ad altre professioni.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico viene individuato in prima istanza dal Consiglio Direttivo Nazionale che, tramite apposita procedura di bando, lettura documentale e verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, propone una graduatoria all'Assemblea Nazionale affinché venga ratificata con apposita votazione.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina al proprio interno un Coordinatore e provvede a redigere report periodici sull'attività svolta.
5. Nel caso di rinuncia o di esclusione di uno o più membri del Comitato Tecnico Scientifico si provvederà alla sostituzione incaricando la/le persona/e nella lista dei nominativi che hanno partecipato al bando. Nel caso in cui non vi siano altre persone nominabili si procederà a



indire nuovo bando per l'individuazione di nuovi membri che potranno durare in carica sino al termine naturale del Comitato Tecnico Scientifico previsto dal comma 1 del presente articolo.

6. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 del presente statuto.

7. I membri del Comitato Tecnico Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive, saranno dichiarati decaduti.

8. Non c'è limite al numero di mandati per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 16 - SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea Nazionale può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con i voti favorevoli di almeno 2/3 (due terzi) dei Delegati aventi diritto.

2. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza sulla destinazione del patrimonio residuo (dedotte le passività) con l'obbligo di devolverlo ad altra associazione con fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 17 - MODIFICHE DELLO STATUTO - REGOLAMENTI

1. Per poter modificare lo Statuto è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dell'Assemblea Nazionale.

2. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e per garantire un corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel rispetto degli scopi di cui all'art. 3, si rimanda alla stesura di Regolamenti interni approvati dagli organi preposti (sia a livello nazionale che regionale/locale).

4. I regolamenti, sottoposti dal Consiglio Direttivo Nazionale a preventivo parere di legittimità del Collegio dei Garanti, che dovrà esprimersi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, saranno approvati con la maggioranza legale dell'assemblea.

5. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.

9


ART. 18 - NORMA FINALE

1. L'entrata in vigore del presente Statuto decorre dalla data di pubblicazione presso i pubblici uffici, ad eccezione degli art.4 e 5 che entreranno in vigore il primo gennaio 2023 in coincidenza con il nuovo anno associativo.


Gli attuali organi sociali rimangono in carica fino a naturale scadenza del mandato o dimissioni volontarie dei componenti, salvo i casi previsti dall'art.8 del presente Statuto.

Testo conforme a quanto votato
nell'Assemblea straordinaria del 12 novembre 2022
a Roma, come da verbale datato e firmato

Il Segretario nazionale



Il Presidente nazionale



Certifico io sottoscritto Dott. Federico Crivellari, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, con sede in Stanghella, che la presente copia digitale è conforme al documento analogico riprodotto esibitomi per il confronto.
Si rilascia in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge.

Padova, 22 dicembre 2022